Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 6 marzo 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 4 novembre 1960
registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1961
registro n. 40 Esercito, foglio n. 322

FERRAI Adolfo, classe 1896, distretto Bologna, ex maggiore, gli è ripristinata, a decorrere dal 10 dicembre 1956, la medaglia d'argento al valor militare, concessa con decreto luogotenenziale 2 agosto 1917, e successivamente perduta con notificazione inserita nel Bollettino ufficiale 1950, dispensa 13, pagina n. 1753.

(1304)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 gennaio 1961, n. 50.
Concessione di un contributo annuo alla Società italiana per l'organizzazione internazionale, con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 40.000.000, per la durata di cinque esercizi finanziari, a decorrere da quello 1960-61, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale con sede in Roma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà, per l'esercizio finanziario 1960-1961, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 51.
Modificazioni alla legge 12 aprile 1943, n. 455, ed al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed alla asbestosi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

« La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente ».

Art. 2.

Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo è soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 52.

Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria dell'ultimo tratto del perimetro orientale della cassa di colmata al mare del fiume Lamone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo tratto del nuovo inalveamento del fiume Lamone, dal perimetro orientale della cassa di colmata al mare, è classificato fra le opere idrauliche di seconda categoria a' termini dell'articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 53.

Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 e provvidenze per i centri di lettura e l'edilizia scolastica prefabbricata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di nuovi corsi di scuola popolare, in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 a norma della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599.

Art. 2.

I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61 per la durata di sei mesi.

Ai corsi di scuola popolare, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della citata legge 16 aprile 1953, n. 326, potranno iscriversi cittadini italiani di età non inferiore ai 14 anni, che non dispongano di licenza elementare e che non frequentino scuole per il compimento dell'obbligo.

I corsi non potranno avere meno di otto iscritti nelle frazioni e meno di dieci iscritti nelle località capoluoghi di Comune. Qualora risulti che la frequenza regolare non sia osservata dalla maggioranza degli iscritti, i provveditori procederanno alla soppressione dei corsi.

Art. 3.

I corsi previsti dalla presente legge saranno istituiti per almeno il 60 per cento direttamente dai Provveditorati agli studi, presso scuole governative. Per la restante percentuale i corsi potranno essere assegnati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione ad enti o associazioni nazionali, che perseguano scopi di lotta all'analfabetismo o di educazione degli adulti; ovvero dai Provveditorati agli studi ad enti o associazioni che siano in grado di assicurarne il regolare funzionamento.

Gli insegnanti dei corsi istituiti presso scuole governative od assegnati dai provveditori ad enti ed associazioni dovranno essere prescelti sulla base delle precedenze stabilite dalle graduatorie provinciali, con le modalità previste per l'assegnazione degli incarichi e delle supplenze nelle scuole elementari.

Gli insegnanti dei corsi assegnati dal Ministero ad enti o associazioni nazionali potranno essere prescelti anche fuori dall'ordine di graduatoria, ma in ogni caso fra gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali.

Art. 4.

Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge e per l'assistenza agli alunni frequentanti i corsi stessi, è stanziata la somma di lire sette miliardi e 200 milioni, utilizzando parte delle quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-1961, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Il residuo ammontare di tali quote, pari ad un miliardo e 800 milioni, è utilizzato, con l'entrata in vigore della presente legge, fino a 400 milioni, in due annualità, per il potenziamento dei centri di lettura, semprechè diretti da insegnanti di ruolo, e per un miliardo e 400 milioni per l'incremento dell'edilizia scolastica prefabbricata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 54.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio Francescano Americano Ginepro Serra, con sede in Roma.

N. 54. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Collegio Francescano Americano Ginepro Serra, con sede in Roma, il quale viene autorizzato, inoltre, ad acquistare dall'Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma, un immobile sito nella capitale, valutato L. 90.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1961
Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 55.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Francesco di Assisi e Caterina da Siena Patroni d'Italia, nel comune di Pescara.

N. 55. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne (Pescara) in data 17 aprile 1960, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima del 27 maggio e la seconda e la terza del 4 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Francesco di Assisi e Caterina da Siena Patroni d'Italia, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 91. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 56.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madre della Divina Grazia, nel comune di Barrafranca (Enna).

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 24 maggio 1960, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 12 agosto 1960, relativo alla erezione della parrocchia della Madre della Divina Grazia, nel comune di Barrafranca (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 57.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Elena, nella frazione Zerman del comune di Mogliano Veneto (Treviso).

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Sant'Elena, nella frazione Zerman del comune di Mogliano Veneto (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 58.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine e San Liberatore, in località Cardinale del comune di Mugnano del Cardinale (Avellino).

N. 58. Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 1° gennaio 1960, integrato con dichiarazione del 17 settembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine e San Liberatore, in località Cardinale del comune di Mugnano del Cardinale (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1961.

Sostituzione di membri della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1960, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1960, con il quale il dott. Danilo Pucci è stato nominato membro della Commissione centrale suddetta, in sostituzione del dott. Mario Rossi, dimissionario;

Viste le lettere rispettivamente in data 2 e 3 gennaio 1961, con le quali il dott. Danilo Pucci e l'avvocato Amedeo Zanchi hanno rassegnato le proprie dimissioni da membri della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Considerato che la Confederazione generale dell'industria italiana in sostituzione del dott. Danilo Pucci e dell'avv. Amedeo Zanchi ha designato per la nomina a membri della Commissione suddetta il dott. Pio Carlo Falletti ed il dott. Filippo Bazzanti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del dott. Pio Carlo Falletti e del dott. Filippo Bazzanti a membri della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione del dott. Danilo Pucci e dell'avv. Amedeo Zanchi;

Decreta:

Il dott. Pio Carlo Falletti ed il dott. Filippo Bazzanti sono nominati membri della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione del dott. Danilo Pucci e dell'avv. Amedeo Zanchi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1961

Il Ministro: SULLO

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1961.

Trasferimento di crediti per L. 16.587.884 della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A.;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la G.R.A. sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire i seguenti crediti, in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) S.p.A. Tranvie e Ferrovie Elettriche di Roma - STEFER, saldo prestazioni convenzione dell'anno 1955, rimborsi e canoni affitto locali via Sannio . .	L.	2.217.024
2) Tazzioli Sante - Zanotti Adolfo e Gazzotti Antonio, bolletta del 7 giugno 1957 n. 0974, danni cose trasportate	»	81.478
3) Impresa trasporti Valleggi Italo di Pisa, estratto conto 5 dicembre 1957, n. 3775	»	394.891
4) Cattaneo Bruno e Bonetti Giacomo Francesco, citazione Tribunale Milano 22 maggio 1951, trasporti	»	187.035
5) Ciani Ernesto, sentenza Corte appello Bari 22 giugno-5 luglio 1960, saldo prezzo trasporti .	»	100.350
6) Fallimento S.p.A. Spettacoli Artistici Teatrali (S.A.T.) di Roma, ricorsi insinuazioni tardive fallimento n. 23193 del 6-15 novembre 1958 Tribunale di Roma, pagamento canoni e trasporti	»	1.973.690
7) Stefanini Stefano, decreto ingiuntivo 29 gennaio 1960 Tribunale di Roma, saldo prezzo trasporti . .	»	253.685
8) Zaccarini Ermanno, atto di diffida 3 febbraio 1960, risarcimento danni trasporto merci	»	121.647
9) De Giorgi Nicola, decreto ingiuntivo 14 novembre 1955, risarcimento danni	»	132.779
10) Benassi Luigi, Benassi Augusto e Giuseppina eredi di Paparelli Ida, citazione 19 luglio 1958, atto riassunzione 23 marzo 1959 Tribunale Bologna, risarcimento danni	»	488.393
11) Antolini Teobaldo, Corsi Bruno e Cavinato in Antolini, sentenza 11 dicembre 1957-23 gennaio 1958 Tribunale di Venezia e dichiarazione di accordo di Cavinato in Antolini, risarcimento danni	»	72.323
12) De Bono Giovanni Battista, risarcimento danni incidente automobilistico 16 gennaio 1947 nei pressi di Rho (Milano)	L.	1.540.000
13) Gasparri Giulio, citazione 3 novembre 1958 Tribunale Firenze, rivalsa per risarcimento danni sinistro automobilistico del 2 novembre 1950 . .	»	2.077.000
14) Micheli Francesco e Braion Lorenzo, citazione 24 dicembre 1954 Tribunale Milano, risarcimento danni . .	»	2.939.534
15) Prearo Carlo e Trevisan Armido, sentenza 17 dicembre 1959 Tribunale Venezia, rivalsa per risarcimento danni incidente automobilistico . . .	»	1.750.000
16) Fallimento Vannini Nello, sentenza 4-28 luglio 1956 Tribunale Firenze, risarcimento danni	»	658.055
17) Pitotti Francesco, riconvenzionale contro atto citazione 10 marzo 1952 Tribunale di Roma, rimborso carburanti e varie	»	1.600.000
Totale . . .	L.	16.587.884

Decreta:

I sopraelencati crediti della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 16.587.884 (lire sedicimilionicinquecentottantasettemilaottocentottantaquattro) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 21 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1271)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1961.

Trasferimento di crediti per L. 5.191.158 della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione che sono stati assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 16 novembre 1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A.;

Visti i propri decreti 14 gennaio e 19 dicembre 1957, con i quali l'Ente economico della pastorizia e la Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della G.R.A. è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione;

1) Ditta Bellandi Gino, ing. 2371 del 12 settembre 1950	L.	120.000
2) Ditta Chiarion Gino, ing. 3175 del 16 gennaio 1956	»	59.198

3) Ditta Chieregato Angelo, diffida raccomandata R.R. n. 603269 del 29 marzo 1960	L.	317.430
4) Ditta Conforti Gino, pignoramento presso terzi	»	62.654
5) Ditta Cooperativa Reduci Margherita di Savoia, Sevi Agostino, ing. 2035 del 25 gennaio 1950	»	243.036
6) Ditta Corvino Vincenzo, ing. 2726 del 16 settembre 1951	»	21.652
7) Ditta D'Andrea Ettore, ing. 3076 del 22 novembre 1953	»	17.069
8) Ditta Danese Italo, diffida nota n. 611608 del 23 dicembre 1959 . . .	»	437.056
9) Ditta De Vita Maria, ing. 3237 del 27 aprile 1957	»	27.893
10) Ditta Frandi Ferdinando, diffida raccomandata R.R. n. 07747 del 5 marzo 1958	»	8.500
11) Ditta Gatti Romeo, diffida nota n. 17324 del 30 agosto 1958 . . .	»	23.000
12) Ditta Maizzi Antonio, diffida raccomandata R.R. n. 10705 del 24 aprile 1958	»	301.000
13) Ditta Mele Giovanni, ing. 2728 del 10 gennaio 1950	»	21.504
14) Ditta Menichini Ugo, diffida raccomandata R.R. n. 602590 dell'8 marzo 1960	»	29.800
15) Ditta Montoci Antonio, ing. 691 del 12 ottobre 1947	»	5.788
16) Ditta Passani Umberto, diffida raccomandata R.R. n. 08176 del 12 marzo 1958	»	718.037
17) Ditta Roccioletti Giovanni, ing. 2567 del 10 aprile 1951	»	19.644
18) Ditta Scarpa Ferruccio, ing. 1472 del 27 dicembre 1948	»	15.500
19) Ditta Setta Vinicio, esecuzione mobiliare cont. 5884	»	20.500
20) Ditta Troiani Umberto, ing. 3012 dell'11 maggio 1953	»	6.318
21) Ditta Vox Adolfo, eredità beneficiata, raccomandata R.R. n. 602190 del 25 febbraio 1959	»	16.190
22) Ditta SACOM, diffida nota numero 609788 del 29 novembre 1960 . .	»	11.610
23) Ditta Buglione, diffida nota numero 609786 del 29 novembre 1960 . .	»	12.481
24) Ditta Bosco Gennaro, diffida nota n. 609150 del 2 novembre 1960 . .	»	20.000
25) Ditta Cap di Melfi, diffida nota n. 604298 del 2 maggio 1960	»	22.435
26) Ditta Istituto Nazionale Trasporti (I.N.T.), diffida raccomandata R.R. n. 603273 del 29 marzo 1960 . .	»	2.601.803
27) Ditta Battaglini Ugo, diffida nota n. 610046 del 10 dicembre 1960 . .	»	21.500
28) Ditta Salino Carlo, diffida nota n. 610044 del 10 dicembre 1960	»	14.560
Totale . . .	L.	5.191.158

Decreta:

I sopraelencati crediti della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G.R.A., in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 5.191.158 (cinquemilionicentonovantunomilacentocinquantotto) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 21 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

(1272)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1961.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Parma ad istituire e gestire succursali del proprio Magazzino generale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 17 settembre 1949 e 2 maggio 1950, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Parma è stato autorizzato ad istituire e gestire un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con sede principale in Parma, via Fratti, 7, e succursali in alcune località della provincia di Parma;

Vista l'istanza con la quale il predetto Consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad istituire e gestire altre succursali del Magazzino generale in Calestano, Colorno, Fornovo, Lesignano Bagni, Mezzani Inferiore, Pontetaro, Ranzano, Sorbolo, Vicomero, Sala Baganza e Bardi, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 260, del 14 ottobre 1960, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma ha espresso parere favorevole allo accoglimento della richiesta del Consorzio agrario provinciale di Parma;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Parma è autorizzato ad istituire e gestire succursali del proprio Magazzino generale in Calestano, Colorno, Fornovo, Lesignano Bagni, Mezzani Inferiore, Pontetaro, Ranzano, Sorbolo, Vicomere, Sala Baganza e Bardi, nei locali meglio descritti nelle relazioni tecniche e nelle planimetrie allegate all'istanza di cui alle premesse, per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Per la gestione delle succursali di cui al precedente articolo, saranno applicate le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore pel Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Parma è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1961.

Rettifica del percorso di due strade provinciali, in provincia di Ancona, classificate con decreto ministeriale 29 settembre 1960.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1960, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ancona e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate con le esclusioni, tra le altre, delle strade indicate coi numeri 95-96 e 59-49, in quanto non riconosciute in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 ottobre 1960, n. 265, con il quale sono state classificate provinciali le predette strade numeri 95-96 e 59-49, essendo stata accertata l'esistenza dei prescritti requisiti in seguito ad un supplemento di istruttoria, ed i relativi tracciati sono stati indicati come segue:

1) Cancelli - Serradica - Campodonico;

2) Fabriano - Serraloggia - Quadrivio San Michele - Collamato - confine con la provincia di Macerata verso Esanatoglia;

Ritenuto che gli estremi delle strade precisate nel predetto decreto ministeriale 29 settembre 1960 non corrispondono esattamente a quelli indicati ai numeri 95-96 e 59-49 del piano generale di provincializzazione;

Che pertanto occorre procedere alla rettifica della indicazione degli estremi ed i capisaldi delle strade stesse come segue:

a) innesto strada provinciale « Arceviese », presso Molinaccio - San Cassiano - Cancelli Serradica - Campodonico - confine con la provincia di Macerata, con diramazione dai pressi di « Casa Vallagna » a Campodiegoli ed alla strada statale n. 76 (nn. 95 e 96);

b) Fabriano - Serraloggia - Quadrivio San Michele - Collamato - confine con la provincia di Macerata verso Esanatoglia, con diramazione dal quadrivio di San Michele a Cerreto d'Esi (nn. 59 e 49);

Decreta:

A rettifica di quanto indicato nel decreto ministeriale 29 settembre 1960 si precisano gli estremi ed i capisaldi delle strade nn. 95-96 e 59-49, classificate provinciali con il decreto medesimo come segue:

1) innesto strada provinciale « Arceviese » presso Molinaccio - San Cassiano - Cancelli - Serradica - Campodonico - confine con la provincia di Macerata, con diramazione dai pressi di « Casa Vallagna » a Campodiegoli ed alla strada statale n. 76 (nn. 95 e 96);

2) Fabriano - Serraloggia - Quadrivio San Michele - Collamato - confine con la provincia di Macerata verso Esanatoglia, con diramazione dal Quadrivio di San Michele a Cerreto d'Esi (nn. 59 e 49).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1323)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile, sito in Nulvi (Sassari).

Con decreto ministeriale n. 300.8.60252, in data 11 febbraio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Nulvi (Sassari), di un terreno della superficie di mq. 300, sito in Nulvi.

Tale terreno rappresenta una parte di quello indicato nel catasto comunale col foglio n. 19, mappale 114, confinante con strada campestre, asilo infantile e linea ferroviaria, del periziato valore di L. 210.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1203)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile, sito in Napoli, quartiere Secondigliano.

Con decreto ministeriale n. 300.8.60426, in data 11 febbraio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata, ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Napoli, di un terreno della superficie di mq. 2600 circa, sito in Napoli, quartiere Secondigliano, indicato nel catasto comunale alla particella di mappa 38, foglio n. 4 della sezione San Carlo all'Arena, confinante a sud-ovest con la strada comunale detta « Cupa della vedova » e a nord-est con la nuova strada che congiungerà via Cupa della Vedova con via di Miano Agnano, del periziato valore di L. 11.350.000, da utilizzarsi per la costruzione di un Asilo nido.

(1203)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile, sito in Termini Imerese (Palermo).

Con decreto ministeriale n. 300.8.60359, in data 11 febbraio 1961, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Termini Imerese (Palermo), di un terreno della superficie di mq. 1977 circa, facente parte della superficie complessiva di mq. 2409, sito in Termini Imerese, contrada Mazzarino, con accesso della strada provinciale Termini-Caccamo, indicato nel catasto comunale alla mappa rurale foglio 15, particella 502, 540 e 648 del territorio di Termini Imerese, del periziato valore di lire 6.524.100, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(1205)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623 —
1 Dollaro canadese	632 —
1 Franco svizzero	143,775
1 Corona danese	90,14
1 Corona norvegese	87 —
1 Corona svedese	120,52
1 Fiorino olandese	164,025
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	129,75
1 Lira sterlina	1740,812
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	23,954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 231, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di sette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;
Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre successivo, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 332 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 dell'11 gennaio 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per sette posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli, i seguenti candidati dichiarati idonei:
1. Vitale dott. Giulio;
2. Martone Arduino;
3. Addeo dott. Raffaele;
4. Piperno dott. Mario;
5. Andreini Dino;
6. Borrelli dott. Mario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1961

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 122. — CARUSO

(1321)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1961, pubblica il decreto ministeriale 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1961, registro n. 5, foglio n. 157 che approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1959.

(1334)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile della carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste. (Circolare 15 febbraio 1961).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, n. 79 (settantanove) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda, su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, grazia e giustizia, interno ed agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti), da quello fissato per la presentazione delle domande.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, Marina ed Aeronautica che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla data della domanda, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quali sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(1265)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.